

R.G.P.U.N. 25-1/2023

ORIGINALE



**IL TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra unarginalo promosso da

assistita, rappresentata e difesa, anche

disgiuntamente tra loro,

ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest'ultimo

CONCLUSIONI

"Per tutte le ragioni esposte ed illustrate, la signora ut supra assistita, rappresentata e difesa, CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui gli artt. 268 e 269 C.C.I., e l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, voglia:

- dichiarare aperta con sentenza ex art. 270, 1° comma, C.C.I. la procedura di liquidazione controllata;

- ritenuta la finalità di riduzione dei costi, nominare quale liquidatore l'avv. professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 C.C.I., già nominato Gestore della Crisi, o altro che possa, eventualmente svolgere tale ruolo;

- disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- sospendere la procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. n. pendente avanti il Tribunale di Monza;

- stabilire idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza;

- stabilire quanto occorre al mantenimento della ricorrente e della sua famiglia ex art. 268, lett. b), C.C.I. nella misura fissata dal Gestore della Crisi nella relazione particolareggiata o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia anche ricorrendo ad una valutazione equitativa;
 - dichiarare sottratti dalla liquidazione i beni mobili della debitrice rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.;
 - sospendere con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, 2° e 3° comma cod. civ.;
 - escludere dalla procedura di liquidazione del patrimonio l'autovettura immatricolata nell'anno 2010, intestata alla signora [redacted] tenuto conto che la stessa è utilizzata dalla ricorrente per finalità familiari e per recarsi sul posto di lavoro;
 - ammettere in predeclazione i compensi spettanti agli scriventi difensori e al nominando liquidatore per l'assistenza nella procedura di liquidazione nella misura che sarà liquidata dal Giudice secondo i parametri di legge.
- Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti."

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato a p.c.t. il 3 febbraio 2023, la ricorrente, sig.ra [redacted] ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 C.C.I.I., allegando di trovarsi in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, avv.to [redacted] il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

✓ La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il [redacted] presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3, comma 1, paragrafo 4.

✓ La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 C.C.I.L., poiché la ricorrente risiede in comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

✓ **L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 C.C.I.L., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art.2 comma *inbis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5, comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.L., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2 C.C.I.L., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268, comma 4 C.C.I.L. e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272 C.C.I.L.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore ai sensi dell'art. 274 C.C.I.L.;
- 2) la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, aggiornata alla data del deposito;

- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2 C.C.I.L.;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dal Gestore ai sensi dell'art. 269, comma 3 C.C.I.L.;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.L.;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.L.;
- 8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e dell'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso o della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione del Gestore, dà atto del compiuto esame dell'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, dell'elenco di tutti i beni di proprietà della ricorrente, dell'elenco degli eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni, delle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2019, 2020 e 2021, dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del debitore, del certificato di residenza e di stato di famiglia, dell'inventario di tutti i beni della debitrice, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra, della visura protesti, delle visure camerali, catastali e ipocatastali, delle banche dati Crif, dell'accordo di separazione consensuale nonché della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La relazione è stata dunque redatta sulla base della documentazione richiesta dall'art. 269, comma 2 C.C.I.L.

In ragione della copiosa documentazione allegata, non si rende necessario acquisire le carte lavoro

✓ **Presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente non è un'imprenditrice perché lavora con contratto a tempo indeterminato presso a socio unico:

L'OCC ha altresì dato atto di aver eseguito una ricerca presso il Registro delle Imprese a carattere nazionale, al fine di verificare la proprietà di partecipazioni societarie o la sussistenza di attività imprenditoriali facenti capo al ricorrente e che, tale ricerca, ha avuto esito negativo (doc. 73).

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c), 66 e 268 C.C.I.A.A. il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.A.A.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.A.A. un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare. In particolare, quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione del fatto che la debitrice:

- non è titolare di beni immobili;
- vanta un credito, a titolo di assegno di mantenimento dell'importo di Euro 300,00 mensili, nei confronti dell'ex marito Sig. (in forza della sentenza del 20.10.2022 emessa dal Tribunale di Monza), il quale, trovandosi in carcere dal novembre 2022, da tale data non ha più versato quanto dovuto;

- non vanta di ulteriori crediti diversi da quelli futuri per stipendi, i quali, nello scenario alternativo dell'esecuzione individuale (peraltro già instaurata dal creditore con pignoramento di 1/5 dello stipendio), non garantirebbero comunque un integrale soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevoli.

Nello specifico, il passivo esposto dal ricorrente è quantificato in € 269.695,75 e viene così rappresentato:

Ag. Entrate Riscossione	€ 1.715,14
	€ 194,07
	€ 36.826,01
	€ 404,74
	€ 402,93
	€ 88,28
	€ 39.887,48
Ipoteca di primo grado	€ 77.785,74
	€ 109.943,17
	€ 2.099,10
	€ 349,00
Totale Debito	€ 269.695,75
	più
Costi procedura sovraindebitamento	€ 5.444,29

I costi della procedura sono dettagliati nella misura che segue:

Creditore	Ammontare in €.
	€ 2.135,00
	€ 3.309,29
TOTALE	€ 5.444,29

Orbene, quanto ai crediti prededucibili occorre escludere dal prospetto i compensi indicati a favore del legale che ha assistito il ricorrente nell'avvio della procedura e nella formulazione del ricorso, tenuto conto che in un'ottica di contenimento dei costi l'ordinamento prevede che la presentazione della domanda di liquidazione venga effettuata personalmente dal debitore, senza il patrocinio di un legale (cioè in quanto assistito dall'O.C.C.). Tali compensi godranno, tuttavia, del privilegio *ex lege*. Di converso, ai crediti prededucibili esposti devono essere aggiunti il costo del compenso del liquidatore, nonché le spese di procedura.

Il patrimonio del debitore è, invece, costituito da:

I. diritti su beni immobili: nessuno.

2. diritti su beni mobili registrati: proprietà per l'intero dell'autovettura
immatricolata nell'anno 2010, del valore di Euro 1.000,00 circa.
3. crediti futuri per mantenimento che il Sig. _____ è tenuto a versare in forza della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Monza dell'ottobre 2022: Euro 300,00 mensili, di difficile realizzazione stante le ragioni sopra esposte.
4. crediti futuri per stipendi: il Gestore della crisi ha verificato che il ricorrente è lavoratore a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio netto mensile di circa Euro 1.300,00 per n. 14 mensilità. Il debitore ha dichiarato di non essere in possesso di beni mobili di valore (inclusi preziosi), entro e fuori dal territorio dello Stato, e di non essere in possesso di altri beni immobili o mobili registrati al di fuori del territorio dello Stato.

Quanto alle giacenze dei conti correnti nn. _____ presso _____ esse non sono state considerate dal Gestore nell'ambito della valutazione del complessivo patrimonio del debito. La relativa consistenza è tuttavia stata esaminata come segue: con riguardo al conto corrente postale sono state evidenziate operazioni parse straordinario rispetto alla normale gestione del conto e prive di giustificazione apparente (di cui l'O.C.C. ha dato atto di aver chiesto conto alla _____ e ha riportato le giustificazioni riferite), con riguardo al conto corrente bancario, invece, ha riferito che presenza un saldo di Euro 265,00 e non riporta operazioni significative. È emerso, altresì, che sino a settembre 2022 la ricorrente è stata cointestataria, con i figli, di un conto corrente acceso presso _____ avente _____ e saldo negativo di Euro 5,31 al settembre 2022.

Sarà cura del liquidatore verificarne la capienza, alla data di apertura della liquidazione, ed acquisire eventuali somme eccedenti la quota destinata al mantenimento come determinata dal Giudice.

Sarà altresì cura del liquidatore in sede di inventario verificare la presenza di beni mobili non registrati pignorabili presso la residenza del debitore.

La ricorrente ha poi allegato quale ammontare delle spese medie che deve sostenere mensilmente per il proprio mantenimento la somma complessiva di Euro 1.575,00, dettagliandola come segue:

Allegato A - Spese Familiari necessarie per vivere

A.	MONILE
Vitto	€ 4.00,00
Carburante veicoli	€ 400,00
Assicurazioni trasporti	€ //
Luce / Gas / Telefono (mensile)	€ 100,00
Affitto	€ 500,00
Condominio	€ 25,00
Sigarette	€ 400,00
Scuola e Sport (mensile, a petizione)	€ //
Garage a rinvio	€ //
Rata Mutuo (mensile)	€ //
Rata altri finanziamenti	€ //
Veicoli	€ //
Tempo Libero	€ 65,00
Altri	€ 50,00
TOT. Mensile (A)	€ 1.400,00
B.	ANNUALE
Indicare le spese delle seguenti voci	€ //
Assicurazioni vario (auto, moto, casa, persone)	€ 400,00
Utili veicoli	€ 400,00
Spazzatura	€ 100,00
Vestire	€ 100,00
Scuola / Università (retta, libri, vitto, sussidio)	€ //
Medicina (farmaceutici, dentali, oculistica)	€ 400,00
TOT. Annuale (B)	€ 2.400,00
TOT. MONILE (A/B)	€ 175,00
TOT. MONILE (A+B)	€ 1.575,00

* calcolato secondo l'art. 115 del R.D. 1578/1973

Le spese esposte per il mantenimento personale non appaiono congrue.

Tenuto conto di quanto dichiarato dalla ricorrente e accertato dall'O.C.C., le spese esposte inerenti al vitto, all'affitto, al condominio, alla luce e gas, nonché alla spazzatura risultano eccessive: la Sig.ra infatti, vive con il figlio Sig.

il quale percepisce un proprio reddito (quantificato in Euro 1.167,25 mensili) e può partecipare alle spese di gestione della vita familiare. In aggiunta, risulta inopportuno lo stanziamento previsto di Euro 1.000,00 per le vacanze nonché Euro 65,00 per il tempo libero, in quanto non afferente a spese indispensabili.

✓ Alla luce di quanto esposto, sussistono i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata, con le precisazioni che seguono.

➤ Mancata conferma dell'O.C.C. quale liquidatore.

Sussistono giustificati motivi per derogare alla disposizione generale che prevede la conferma nel ruolo di liquidatore dell'O.C.C.

Dalla disamina delle affermazioni rese nella relazione si evincono lacune e discrasie.

Anzitutto, non si condivide il ragionamento che ha condotto l'O.C.C. a ritenere che la ricorrente viva al di sotto della soglia di povertà assoluta. Il Gestore è giunto a tale conclusione così opinando: *"Come sopra evidenziato la signora percepisce una retribuzione netta mensile di € 1.300,00 circa. Ne consegue che il nucleo familiare vive con l'importo di circa € 2.467,75 mensili. Si aggiunga che la soglia di povertà per un nucleo familiare composto da due soggetti dell'età della signora e suo figlio, che vive nella periferia in un comune del Nord Italia con meno di 50.000 abitanti, è di € 1.077,21, come da calcolo tratto da apposito software disponibile presso il sito web di Istat (<http://www.istat.it/frame/poverta/index.php>; v. doc. n. 38). Se dal reddito familiare mensile complessivo (€ 1.300,00 + € 1.167,75 = € 2.467,75) si tolgono le spese mensili sopra calcolate (€ 1.575,00), si ottiene l'importo di € 892,75 con la quale la signora e suo figlio vivono, che è inferiore alla soglia di povertà assoluta sopra indicata. In forza dei calcoli riferiti, si deve concludere che la signora vive ben al di sotto della soglia di povertà con conseguente difficoltà, per la debitrice, di fornire, allo stato, somme liquide alla procedura."* Orbene, tenuto conto che la soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia (definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza) e che una famiglia è considerata assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario, il ragionamento sopra esposto appare manifestamente fallace: il valore da porre in confronto con la soglia di povertà non è dato dal residuo tra il reddito familiare e l'importo mensile esposto per le spese da sostenersi, bensì dal reddito stesso. In altri termini, una famiglia (mono o pluricomposta) è da ritenersi assolutamente povera solamente in caso di reddito inferiore alla spesa mensile individuata dalla soglia di povertà assoluta: nella fattispecie in esame è evidente che il reddito familiare si assesti di gran lunga sopra la soglia di povertà assoluta, da confermarsi nell'importo di Euro 1.077,21.

In secondo luogo, si osserva che, inoltre, la predetta quantificazione delle spese familiari mensili è inficiata dalla mancata considerazione della compartecipazione del figlio, soggetto autonomo redditualmente.

In aggiunta, alla luce dell'analisi sin qui condotta, tenuto conto dello stipendio percepito regolarmente dalla ricorrente (la quale gode altresì della tredicesima e della quattordicesima mensilità, redditi che devono essere attratti dalla procedura integralmente), nonché della somma residua di Euro 300,00 che può essere destinata alla procedura in quanto sovrabbondante rispetto alle esigenze di spesa indispensabili, non si comprende come si possa affermare che la ricorrente *"potrebbe avere le caratteristiche e le condizioni per l'esdebitazione dell'incapiente"*.

Infine, risulta *prima facie* in contraddizione l'asserita condizione di povertà assoluta della ricorrente, la sua percezione di un reddito di Euro 1.300,00, l'esposizione di spese mensili di Euro 1.575,00, con la messa a disposizione a favore della procedura di Euro 300,00 (somma peraltro in questa sede individuata quale importo disponibile e non necessario per le esigenze di sostentamento della debitrice e della sua famiglia): è evidente che, sotto un profilo logico-matematico, le informazioni rassegnate non appaiono coerenti.

In ultima istanza, nelle conclusioni formulate dal Gestore viene riportata la richiesta di "autorizzare l'odierno debitore a mantenere attiva la *su cui vengono accreditate le somme del reddito di cittadinanza*": e fronte della documentazione allegata, del tenore delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nonché della relazione esposta dal Gestore si ritiene che tale richiesta costituisca un refuso e non promani dalla volontà della ricorrente, in quanto agli atti non risulta che la Sig.ra _____ percepisca il reddito di cittadinanza, né che intenda far valere in questa sede la pretesa sopra riportata.

L'insieme dei predetti elementi induce a ritenere di dover nominare quale Liquidatore un soggetto diverso rispetto al Gestore della Crisi: per la professionalità e le capacità dimostrate dal professionista nell'ambito di procedure concorsuali si intende nominare il dott.

➤ **Beni compresi nella liquidazione.**

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.L.

In particolare, la lettera h) del predetto comma statuisce l'impignorabilità di crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento. Ciò implica che, qualora la ricorrente dovesse tornare a recepire la somma a lei dovuta in forza della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale somma non potrà essere pignorata. È bene, tuttavia, precisare che, ciò non significa che le somme da destinarsi alla presente procedura rimarrebbero invariate: è chiaro, infatti, che, modificandosi il reddito complessivo disponibile da parte della ricorrente, aumenterebbe la componente reddituale sovrabbondante rispetto alle spese necessarie per il mantenimento. Pertanto, si potrebbe attingere dall'eventuale eccedenza ricavabile dallo stipendio in misura superiore a quella attualmente disponibile, senza violare la disposizione normativa richiamata.

Dal principio di universalità, nonché dall'art. 150 C.C.I.L. – postulante il divieto di prosecuzione delle azioni individuali esecutive – si ricava, inoltre, che il quinto di stipendio pignorato nell'ambito della procedura instaurata da _____ deve essere conferito nella procedura: diversamente opinando, si violerebbe il principio della *par condicio creditorum*.

Infine, quanto all'istanza di escludere dalla liquidazione del patrimonio l'autovettura
del valore di Euro 1.000,00 circa, si
ritiene che essa possa trovare temporaneo accoglimento: l'utilizzo della stessa è strumentale alla
riuscita del piano, pertanto, sarà l'ultimo bene ad essere messo in vendita, salvo verifica del
residuo valore.

✓ L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione
controllata del patrimonio della ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) C.C.I.L., per le
ragioni sopra esposte, deve essere nominato liquidatore il dott.

Può invece essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda
proposta dal debitore e i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve poi considerarsi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o
prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270,
comma 5 e 150 C.C.I.L., pertanto la procedura esecutiva individuale di pignoramento presso terzi
instaurata dal creditore
dinnanzi al Tribunale di Monza (avente R.G.E. N.
.....
verrà dichiarata improcedibile.

✓ Sulla durata della procedura.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, in adesione a
quanto già ritenuto dal Tribunale di Verona (sentenza del 05.10.2022 nel proc. r.g. n.), che
pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura
non potrà chiudersi finché vi siano di beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto,
ove la liquidazione dei beni non sia terminata nei tre anni dalla dichiarazione di apertura, data a partire
dalla quale dovrà essere valutata la richiesta di esdebitazione, sarà possibile proseguire nelle attività
e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore, posto che anche l'apprensione di
quote di reddito rientra nella nozione di "liquidazione dei beni".

✓ Sulla preannunciata richiesta di esdebitazione.

Quanto alla richiesta anticipata di ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali
che non verranno soddisfatti, si ritiene che tale richiesta sia in questa sede inammissibile, in quanto
le condizioni per l'ammissione al beneficio *de quo* richiedono un vaglio approfondito – inerente alla
condotta del debitore prima e durante lo svolgimento della procedura, nonché le responsabilità dello
stesso - da parte degli organi della procedura il cui esito non è preventivabile.

Pertanto, la ricorrente potrà rappresentare la propria istanza nei termini e secondo le modalità previste
dagli artt. 278 e ss. C.C.I.L.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.L.,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata della Sig.ra I
- 2) nomina Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa
- 3) nomina liquidatore il Dott. con studio in Monza,
- 4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, a domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 120 C.C.I.L.;
- 5) ordina al debitore e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al datore di lavoro della Sig.ra di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal Giudice Delegato necessarie al mantenimento del debitore;
- 6) dichiara esclusa temporaneamente dalla liquidazione l'autovettura
- 7) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.L., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura e per l'effetto che l'esecuzione presso terzi pendente presso il Tribunale di Monza è temporaneamente improcedibile;
- 8) dispone che il liquidatore:
 - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1 C.C.I.L.;

- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268, comma 4, e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità di liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.A.A.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.A.A. la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 comma 1 C.C.I.A.A.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.A.A.;

9) rigetta l'istanza di ammissione (anticipata) al beneficio dell'esdebitazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al Giudice dell'Esecuzione della procedura sopra emarginata.

Così deciso in Monza nella Camera di consiglio del giorno 17 marzo 2023.

Il Giudice relatore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA